



VADEMECUM **CERTIFICAZIONI VERDI** **COVID-19 NEI P.E.**

24 febbraio 2022



Sommario

1. CERTIFICAZIONI VERDI NEI PUBBLICI ESERCIZI	2
1.1 INGRESSO NEI PUBBLICI ESERCIZI	3
1.2 VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI	4
1.3 SOGGETTI PROVENIENTI DA UNO STATO ESTERO	5
1.4 <i>FOCUS</i> EQUIPOLLENZA CERTIFICAZIONI ESTERE	6
1.5 SANZIONI	8
2. PROFILI GIUSLAVORISTICI	9
2.1 ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO	10
2.2 ISOLAMENTO, QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA.....	11
2.3 ADEMPIMENTI PER L'INGRESSO IN ITALIA	12
2.4 SANZIONI GREEN PASS LAVORATORI	13

1

CERTIFICAZIONI VERDI NEI PUBBLICI ESERCIZI

1.1 INGRESSO NEI PUBBLICI ESERCIZI

ARTT. 9-BIS E 9-BIS.1 D.L. n. 52/2021,

REGOLE GENERALI

- Per la consumazione al chiuso e all'aperto nei servizi di ristorazione (**pizzerie, bar, ristoranti gelaterie ecc.**) → è richiesto il c.d. *super green pass* (no tampone) ad eccezione del *take away*;
- **Mense e catering** continuativo su base contrattuale → è sufficiente il *green pass* ad eccezione delle categorie soggette all'obbligo vaccinale;
- **Feste all'aperto e al chiuso** → è richiesto il possesso del *super green pass*;
- **Discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'** → è necessario il possesso del *super green pass*.

ESENZIONI

- Soggetti dichiarati esclusi dalla campagna vaccinale da idonea certificazione medica¹ → art. 9-bis, c. 3, "Riaperture", D.L. n. 52/2021. Il DPCM del 4.02.2022 ha individuato le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che andranno verificate attraverso l'App VerificaC19;
- **Fino al 28.02.2022** (Circolare MdS del 25.01.2022) cittadini che hanno ricevuto - in via sperimentale - il vaccino ReiThera (Circolare MdS del 5.08.2021);
- **Fino al 28.02.2021**, i soggetti in possesso di certificazione di vaccinazione rilasciata dalla **Repubblica di San Marino** → art. 6, D.L. n. 111/2021 conv. con mod. con Legge n. 133/2021, come risultante dall'art. 22, del D.L. n. 228/2021, c.d. "Milleproroghe";
- **Minori sotto i 12 anni** → art. 9 bis, comma 3, e art. 9 bis.1, comma 2 "Riaperture", D.L. n. 52/2021.

¹ Fino al 31.03.2022, per questi soggetti è prevista l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, nel limite di spesa autorizzato pari a 105 milioni di euro → art. 34, comma 9 *quater*, "Sostegni bis" come modificato dall'art. 4, comma 2, D.L. n. 127/2021 e, successivamente, dall'art. 9, comma 2, D.L. n. 221/2021.

1.2 VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI

IPOTESI	Fonte	TERMINE DI VALIDITA' ²
Completamento ciclo vaccinale c.d. "primario" (due dosi su due)	art. 9, comma 3, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	6 mesi ³ dal completamento dello stesso
Prima dose dei vaccini che ne richiedono due	art. 9, comma 3, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale
Vaccino monodose	FAQ governative	6 mesi dal 15° giorno successivo alla somministrazione
Somministrazione dell'unica dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2	art. 9, comma 3, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	6 mesi dalla data di somministrazione
Dose di richiamo (booster) ⁴	art. 9, comma 3, "Riaperture", D.L. n. 52/2021 (modificato dall'art. 1, del D.L. n. 5/2022)	Validità illimitata dalla data di somministrazione
Avvenuta guarigione	art. 9, comma 4, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	6 mesi dall'avvenuta guarigione
Soggetti che abbiano contratto il virus SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino	art. 9, comma 4-bis, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	6 mesi dall'avvenuta guarigione
Soggetti che abbiano contratto il virus SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo	art. 9, comma 4-bis, "Riaperture" D.L. n. 52/2021 (modificato dall'art. 1, del D.L. n. 5/2022)	Validità illimitata dalla data di guarigione
Test molecolare	art. 9, comma 5, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	72 ore ⁵ dall'esecuzione del test
Test antigenico rapido	art. 9, comma 5, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	48 ore dall'esecuzione del test

² Nel caso di risultanza positiva al tampone la Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva e invia una notifica alla stessa. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione (art. 8, comma 5, del DPCM del 17.06.2021 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del DPCM del 17.12.2021).

³ Il termine di validità, a partire dal 1.02.2022, è stato portato a 6 mesi (in luogo di 9 mesi) ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 221/2021.

⁴ Entrambe vengono somministrate a completamento del ciclo vaccinale primario tuttavia, la dose aggiuntiva viene somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria a trapiantati e immunodepressi e almeno 28 giorni dall'ultima dose, mentre la dose booster, somministrata al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, a partire dai **4 mesi** dall'ultima dose (Circolare n. 59207 del 24.12.2021 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria). Sul punto si veda anche la Circolare MdS del 20.02.2022, in ordine alla somministrazione della quarta dose nei soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria.

⁵ Il termine di validità della certificazione verde relativa all'effettuazione del tampone molecolare è stato portato da 48 a 72 ore (art. 9, comma 5, "Riaperture" D.L. 52/2021 come modificato dall'art. 01, del D.L. n. 111/2021).

1.3 SOGGETTI PROVENIENTI DA UNO STATO ESTERO

ART. 3 D.L. n. 5/2022, ART. 9, COMMA 9-BIS D.L. n. 52/2021

ACCESSO PUBBLICI ESERCIZI

I soggetti provenienti da uno stato estero che vogliano accedere a un servizio o un'attività per cui sul territorio nazionale sia previsto l'obbligo del *Super Green Pass* (quindi anche ai Pubblici Esercizi):

- se i cittadini stranieri sono in possesso di una certificazione rilasciata **da meno di 6 mesi** attestante l'avvenuta **vaccinazione** (riconosciuta dallo stato italiano come **equipollente**) o **guarigione**, potranno accedere ai p.e. esibendo tale certificazione, senza dover effettuare nessun altro adempimento;
- qualora siano in possesso di un certificato di avvenuta **guarigione** o avvenuta **vaccinazione** con un vaccino autorizzato o riconosciuto come **equivalente** in Italia, nel caso in cui siano **trascorsi più di 6 mesi** dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, **l'accesso è consentito, previa effettuazione di un test antigenico rapido** (validità 48 ore) o **molecolare** (validità 72 ore);
- l'effettuazione del **test non è obbligatoria** in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;
- anche coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini **non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, possono accedere** ai predetti servizi e attività, **previa effettuazione di un tampone** (con la stessa validità temporale di cui sopra).

VERIFICA GREEN PASS

Per i soggetti provenienti da uno Stato estero che siano **in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciata da meno di 6 mesi e ritenuta equipollente** a quelle rilasciate dalle autorità italiane:

- le certificazioni rilasciate da tutti i Paesi dell'Unione Europea e da **33 Stati extra UE** possono essere verificate tramite lettura del QR code dall'App VerificaC19 (impostazione "rafforzata"). In ogni caso, qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura del certificato digitale, si dovrà procedere con la verifica cartacea;
- per le certificazioni rilasciate dagli altri Stati terzi – che dovranno necessariamente essere in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco (o accompagnate da una traduzione giurata) - occorrerà verificare che riportino:
 - I. dati anagrafici del titolare;
 - II. dati relativi al vaccino (nome commerciale);
 - III. data/e di somministrazione del vaccino;
 - IV. dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
- per i soggetti stranieri in possesso di **certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciate da più di 6 mesi o non riconosciute** dallo Stato italiano, occorrerà verificare che il cliente sia in possesso di una certificazione attestante **l'effettuazione di un test antigenico rapido**, nelle 48 ore precedenti, o di un test molecolare, nelle 72 ore precedenti. In attesa di ricevere gli opportuni chiarimenti governativi, si ritiene che il controllo, laddove il tampone sia stato eseguito in Italia, possa avvenire con lettura del QR code dall'App Verifica C19 (impostazione "base").

1.4 FOCUS EQUIPOLLENZA

1. **Paesi UE:** le certificazioni verdi (vaccinazione, guarigione, tampone) rilasciate negli Stati Membri sono considerate come equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano nonché valide ai fini previsti per queste ultime → art. 9, comma 8, “Riaperture” D.L. n. 52/2021

2. **Paesi extra UE:**

Con Circolare del 23.09.2021, il Ministero della Salute ha espressamente indicato i vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere da riconoscere come equipollenti; in particolare, è stato previsto il riconoscimento:

- dei vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea, indicati espressamente nell’[allegato 1](#) della medesima circolare;
- di altri specifici vaccini prodotti su licenza di AstraZeneca

IPOTESI GENERALE

⇒ fino al 15.03.2022 (Ordinanze MdS del 14.12.2021 e del 27.01.2022) sono riconosciute le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate da **Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e **Stati Uniti d'America**;

⇒ fino al 15.03.2022 (Ordinanze MdS del 14.12.2021 e del 27.01.2022) le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dalle competenti autorità dello **Stato della Città del Vaticano**;

⇒ al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione Europea, la Commissione UE può adottare **atti di esecuzione che sanciscono l’equivalenza dei certificati COVID-19** relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione **rilasciati da un Paese terzo** ai certificati COVID 19 europei (art. 3, comma 10, Reg. UE 2021/953)⁶:

- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1126](#) per i certificati COVID-19 relativi rilasciati dalla **Svizzera**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1272](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Città del Vaticano**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1273](#) per i certificati COVID-19 rilasciati da **San Marino**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1380](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dall’**Ucraina**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1381](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica di Macedonia del nord**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1382](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Turchia**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1476](#) pe i certificati COVID-19 rilasciati da **Andorra**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1477](#) pe i certificati COVID-19 rilasciati dall’ **Albania**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1478](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalle **Isole Fær Øer**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1479](#) per i certificati COVID-19 rilasciati da **Monaco**;

⁶ Per quanto riguarda la **Russia**, non sembra ancora essere presente un accordo sul tema.

- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1480](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica di Panama**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1481](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dal **Marocco**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1482](#) per i certificati COVID-19 rilasciati da **Israele**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1894](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica d'Armenia**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1895](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dal **Regno Unito e Irlanda del Nord**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1993](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Nuova Zelanda**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1994](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica di Moldova**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1995](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Georgia**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1996](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica di Serbia**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2056](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica del Togo**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2057](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica di Singapore**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2187](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica libanese**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2188](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dagli **Emirati Arabi Uniti**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2189](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica di Cabo Verde**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2296](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica tunisina**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2297](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dal **Montenegro**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2298](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica orientale dell'Uruguay**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2299](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Tailandia**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2300](#) per i certificati COVID-19 rilasciati da **Taiwan**.

1.5 SANZIONI

ART. 13 D.L. n. 52/2021

- **Per gli operatori**

L'**omesso controllo** delle certificazioni da parte del titolare o del gestore del Pubblico Esercizio (o di un soggetto delegato con atto formale) comporta:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro
- e, a partire dalla terza violazione, la **sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da 1 a 10 giorni**.

- **Per i clienti**

L'accesso da parte della clientela a un Pubblico Esercizio in violazione della normativa sulle certificazioni verdi comporta → una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro

2

PROFILI GIUSLAVORISTICI

2.1 ACCESSO LUOGHI DI LAVORO

ART. 3 D.L. n. 127/2021, ART. 9-septies D.L. n. 52/2021, ART. 1 D.L. n. 1/2022, ART. 4-quinquies D.L. n. 44/2021

REGOLE GENERALI

Per i datori di lavoro

- I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di possesso e validità della certificazione verde COVID-19 da parte di chiunque svolga una attività lavorativa;
- I datori di lavoro devono aver definito entro lo scorso 15 ottobre 2021 le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro
- I datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi

Per i lavoratori⁷

- A chiunque svolge una attività lavorativa è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 52 del 2021 (cd. Green Pass Base)
- A decorrere dal 15 febbraio 2022, tutti i soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale e cioè gli ultra cinquantenni, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività lavorativa è svolta, devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (cd. Green Pass Rafforzato)

ESENZIONI

Sono esentati dal possesso e dall'esibizione della certificazione verde COVID-19 i soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino sulla base di idonea certificazione medica.

⁷ L'obbligo si applica a chiunque svolge attività lavorativa, titolari inclusi

2.2 ISOLAMENTO, QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA⁸

CASISTICHE	MISURA
CONTAGIATO non vaccinato (o con completamento del ciclo vaccinale o guarigione da più di 4 mesi)	Isolamento di 10 giorni (se sintomatico, tampone finale – con esito negativo - da effettuare dopo 3 giorni in assenza di sintomi)
CONTAGIATO con booster (o con completamento del ciclo vaccinale da meno di 4 mesi)	Isolamento di 7 giorni (se sintomatico, tampone finale – con esito negativo – da effettuare dopo 3 giorni in assenza di sintomi)
CONTATTO STRETTO⁹ nei casi di soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; - asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da più di 4 mesi senza aver ricevuto la dose booster 	Quarantena di 5 giorni (con tampone finale, con esito negativo) con obbligo FFP2 per i 5 giorni successivi
CONTATTO STRETTO nei casi di soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - che abbiano ricevuto la dose booster o completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi - che siano guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario 	Nessuna quarantena. Si applica l'autosorveglianza ¹⁰ con obbligo di FFP2 per 10 giorni
CONTATTO A BASSO RISCHIO¹¹ con mascherine chirurgiche o FFP2	Non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie

⁸ Art. 1 del D.L. n. 33/2020, conv. con modif. dalla L. n. 74/2020 e Circolari MdS del 30.12.2021 e del 4.02.2022.

⁹ Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come (FAQ MdS): (i) una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; (ii) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); (iii) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); (iv) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; (v) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; (vi) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; (vii) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19 (sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto).

¹⁰ Monitoraggio sulle proprie condizioni, alla prima comparsa dei sintomi è richiesto di effettuare un tampone e, se i sintomi persistono dopo il test negativo, ripetere il test al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

¹¹ Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni (FAQ MdS): (i) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; (ii) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; (iii) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla

2.3 ADEMPIMENTI PER L'INGRESSO IN ITALIA

ORDINANZA MdS 22 febbraio 2022

A partire dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2022¹², qualunque sia il Paese estero di provenienza, l'ingresso sul territorio nazionale è consentito, sempreché non insorgano sintomi da COVID-19, alle seguenti condizioni:

REGOLE GENERALI

- presentazione del [Passenger Locator Form](#);
- esibizione, in formato digitale o cartaceo, del “green pass base” - o di altra certificazione equipollente. Occorre quindi esser muniti di un certificato attestante l'avvenuta vaccinazione, guarigione o l'effettuazione di un test molecolare (72 ore) o antigenico rapido (48 ore);
- in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al punto precedente, si applica la misura della quarantena presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 5 giorni, con l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico alla fine di tale periodo.

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano non sono soggetti ad alcun adempimento.

IPOTESI DEROGATORIE

La disciplina prevede alcuni casi per i quali è sufficiente la sola presentazione del *Passenger Locator Form*. È questo il caso, tra gli altri:

- dei lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (comma 1, lett. c);
- di chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena di 5 giorni, seguito da test molecolare o antigenico (comma 1, lett. e);
- delle persone che rientrino nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (comma 1, lett. f)¹³;
- della permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (comma 1, lett. g)¹⁴.

manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; (iv) tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

¹² Per la disciplina applicabile fino al 28 febbraio 2022, si veda la versione del Vademecum del 9 febbraio 2022, trasmessa con Circolare Fipe n. 30/2022.

¹³ In questo caso non si applica neppure l'obbligo di presentazione del *Passenger Locator Form*.

¹⁴ In questo caso non si applica neppure l'obbligo di presentazione del *Passenger Locator Form*.

2.4 SANZIONI GREEN PASS LAVORATORI

ART. 3 D.L. n. 127/2021, ART. 9-septies D.L. n. 52/2021, ART. 1 D.L. n. 1/2022,
ART. 4-quinquies D.L. n. 44/2021

- Per il **lavoratore** che accede ai luoghi di lavoro senza green pass è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro¹⁵.
- Per il **datore di lavoro** che non adempie agli obblighi di verifica o che non abbia definito le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro.
- In caso di **reiterata violazione** la sanzione pecuniaria è raddoppiata.
- È ammesso il **pagamento in misura ridotta** ai sensi dell'art. 202 del d.lgs n. 285/1992, secondo cui il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo. tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
- **I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde covid-19 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro**, sono considerati **assenti ingiustificati**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 e, per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
- Dopo il **5° giorno di assenza ingiustificata**, il datore di lavoro può **sospendere** il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

¹⁵ Alla sanzione amministrativa possono aggiungersi conseguenze disciplinari secondo le previsioni del CCNL applicato.